

(N. 2301-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1952 (V. Stampato N. 2634)***presentato dal Ministro delle Finanze****di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 16 APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza il 28 aprile 1952

Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare.

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione della discussione del disegno di legge al titolo: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » vennero espresse e motivate notevoli e numerose perplessità, delle quali alcune si dissiparono di fronte alle argomentazioni del Ministro proponente e dei sostenitori del provvedimento, ma almeno due rimasero quale preoccupante interrogativo che soltanto in sede di applicazione della legge avrebbe trovato la sua risposta positiva o negativa.

Esse furono:

1° avrebbe il contribuente italiano risposto all'obbligo delle dichiarazioni dei redditi tanto nei rispetti del numero quanto nella vericità delle dichiarazioni stesse ?

2° Si sarebbe verificata una pericolosa flessione nel gettito delle imposte dirette soprattutto per la istituzione della « franchigia » di lire 240.000 nelle imposte reali ed in quelle personali e per il progettato alleggerimento nelle seconde, delle aliquote relative ?

A distanza di quindici mesi dalla pubblicazione della legge, dopo aver conosciuti i risultati della sua applicazione anche questi interrogativi hanno avuto la loro soddisfacente risposta. Di fronte alla prova di fiducia verso lo Stato data da buona parte dei contribuenti italiani, gli evasori verranno rapidamente rastrellati e perseguiti dall'Amministrazione per la quale invece della paventata flessione, si è ottenuto per effetto delle dichiarazioni, un incremento del gettito. Il Governo ora, anche in virtù delle ripetute promesse, contraccambia ed incrementa tale fiducia proseguendo nella faticosa opera di costruzione di un sistema tributario che, attraverso una bene giustificata progressività ed alla fissazione di aliquote sopportabili per le varie categorie di cittadini, sia in grado di fornire allo Stato i mezzi per soddisfare le necessità della vita e del progresso sociale.

Il presente disegno di legge rappresenta appunto un notevole avvio su questa strada.

Con l'articolo 1 infatti si dispone per le seguenti riduzioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile:

Redditi di Categoria C-1, comprendente, come noto, i proventi incerti e variabili di puro lavoro — ritraibili dall'esercizio di libere professioni, uffici, ministeri, arti e mestieri quando l'eventuale capitale impiegato nella produzione abbia parte secondaria, dal 12 all'8 per cento con l'ulteriore riduzione al 4 per cento per la parte di reddito eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000 — realizzando con ciò l'aspirazione più volte espressa dalle categorie interessate della parificazione con l'aliquota di ricchezza mobile usata per i redditi di Categoria C-2 riguardanti i proventi di lavoro subordinato.

Redditi di Categoria B comprendenti i proventi misti di capitali e lavoro, dal 18 al 9 per cento per la parte eccedente nell'anno le lire 240.000, quota esente, e lire 960.000, migliorando così il criterio di moderazione già introdotto con la « franchigia » ed imprimendo alla tassazione un maggior carattere di progressività.

Detto articolo precisa inoltre che nel caso di un soggetto che percepisca contemporaneamente redditi, di categoria B e di categoria C, la riduzione delle aliquote sempre nel limite

complessivo di lire 960.000 debba essere imputata prima ai redditi di quest'ultima e poi a quelli di categoria B e ciò per evitare evidenti sperequazioni.

Infine, si consente che tale riduzione concessa in via generale per i redditi riguardanti le sole persone fisiche, venga anche applicata, per quelli relativi alle società cooperative in nome collettivo di fatto, la cui produzione di beni e di servizi e comunque la rispettiva attività sociale venga svolta essenzialmente attraverso l'opera ed il lavoro dei soci. Con ciò vengono accolte le ripetute istanze di piccoli produttori ed in specie quelle riguardanti tutte le categorie dell'artigianato.

L'articolo 2 determina in lire 480.000 il minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare. Il carattere personale di questa imposta ha più volte sollecitato l'opportunità di esonerare dal gravame quella parte di reddito giudicata necessità vitale dell'individuo e l'introduzione delle franchigie di 240.000 attuava di fatto tale principio, se non che il giudizio più volte espresso di inadeguatezza di tale limite di esenzione ha condotto ora, consentendolo le possibilità rilevate dalla denuncia dei redditi, all'effettivo raddoppio del limite stesso.

Un notevole beneficio di cui verranno a godere i lavoratori dipendenti e che consentirà anche la risoluzione di un problema tecnico è rappresentato dalla disposizione contenuta in questo stesso articolo con la quale, la ritenuta dell'1,50 per cento finora effettuato dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei propri dipendenti viene sospesa per coloro che non raggiungono il limite annuo di 480.000 lire, mentre quella operata sulle retribuzioni eccedenti tale somma sarà considerata quale acconto della complementare progressiva che i prestatori d'opera debbono pagare in seguito alle rispettive loro dichiarazioni.

Infine, l'articolo 3 dispone per l'esonero della dichiarazione annuale, di coloro che usufruiscono agli effetti della complementare, di redditi di terreni, agrari e tassabili per rivalsa inferiori complessivamente a 480.000 lire.

Onorevoli Senatori.

Il consenso pressochè unanime che ha ottenuto nell'opinione pubblica la presentazione

del presente disegno di legge, avvalorato dalla votazione quasi concorde dell'altro ramo del Parlamento; le dichiarazioni fatte dal Ministro proponente circa la prossima presentazione di un disegno di legge introducente importanti innovazioni tecniche circa la riorganizzazione del sistema d'imposizione dei redditi agrari,

parte questa che poteva apparire dimenticata, i fini ai quali il disegno stesso tende con ogni buona volontà, ci consigliamo di proporne la sua approvazione.

BRACCESI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1952, l'aliquota della imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria C-1 accertati al nome di persone fisiche è stabilita nella misura dell'8 per cento.

Ferma restando l'esenzione fino a 240.000 lire a norma dell'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, la aliquota stabilita nel comma precedente è ridotta dalla medesima data alla metà, per la parte di reddito eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000. È parimenti ridotta alla metà l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B, accertati al nome di persone fisiche, per la parte eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000.

Ove concorrano redditi di categoria B e di categoria C-1, la riduzione dell'aliquota viene applicata prima ai redditi di categoria C-1 e poi ai redditi di categoria B, sempre nel limite complessivo di lire 960.000.

L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo spettano, a decorrere dal 1° luglio 1952, anche alle cooperative di lavoro comunque costituite ed alle società non costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata od in accomandita, quando hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi e l'attività sociale è esercitata prevalentemente mediante prestazione di lavoro da parte dei soci.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1952, non sono soggetti ad imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della

quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 480.000 annue.

L'importo dovuto a titolo di imposta complementare progressiva non può superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi del comma precedente e la somma fissa di 480.000 lire.

A decorrere dalla stessa data la ritenuta dell'1.50 per cento sui redditi di lavoro classificati in categoria C-2 si opera, per la parte eccedente le 480.000 lire ragguagliata ad anno, a titolo di acconto dell'imposta complementare progressiva dovuta dal prestatore d'opera sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.

Le ritenute operate dai datori di lavoro a partire dal 1° gennaio 1951 hanno carattere di acconto dell'imposta progressiva dovuta per l'esercizio 1952-53, escluso ogni rimborso.

Il prestatore d'opera deve allegare alla propria dichiarazione annua un certificato del datore di lavoro, attestante l'ammontare del reddito percepito nell'anno precedente e delle imposte di ricchezza mobile e complementare su esso trattenute.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, è sostituito dal seguente:

«Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, limitatamente ai redditi di terreni, ai redditi agrari ed ai redditi tassabili per rivalsa, coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare non superi, al lordo della quota esente di lire 240.000 e della detrazione per carichi di famiglia, le 480.000 lire».